

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

La sig.ra **Paola Somma** (C. F.: SMMPLA68T66L219B), nata a Torino il 26.12.1968 e residente in Borgo San Lorenzo (FI), Viale della Repubblica, 25, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Greco (C. F.: GRCMSM70B24D086Y), con studio in Borgo San Lorenzo (FI), via Faentina n. 10, ed ivi elettivamente domiciliata, come da mandato a margine del presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso i seguenti recapiti del predetto difensore:

p.e.c.: massimiliano.greco@firenze.pecavvocati.it

fax: 055 8456044,

Ricorrente

nei confronti di

- M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,
- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente pro tempore,
- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio V Ambito Territoriale della Provincia di Firenze, in persona del Dirigente pro tempore

Resistenti

nonché contro

tutti i docenti iscritti, con o senza riserva, nelle vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della provincia di Firenze, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, che nel caso di accoglimento del presente ricorso si vedrebbero scavalcati per punteggio dalla ricorrente nelle graduatorie medesime


Potenziali resistenti

avverso


le graduatorie ad esaurimento definitive per il personale docente ed educativo per la provincia di Firenze, classe di concorso scuola

La sottoscritta Paola Somma (C. F.: SMMPLA68T66L219B), nata a Torino il 26.12.1968 e residente in Borgo San Lorenzo, viale della Repubblica n. 25, delega a rappresentarla e difenderla nella presente causa l'Avv. Massimiliano Greco del Foro di Firenze, conferendogli ogni più ampia facoltà e mandato in tutte le fasi e gradi del giudizio, ivi comprese quelle di farsi sostituire, rinunciare agli atti e transigere.

Elegge domicilio presso il suo studio in Borgo San Lorenzo (FI), via Faentina, 10



E' autentica



dell'infanzia, valide per il triennio 2014/2017, come ripubblicate, da ultimo, con integrazione e aggiornamento, con decreto datato 18.02.2016, del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio V – Ambito Territoriale della Provincia di Firenze.

IL FATTO E IL DIRITTO

Fin dal 2005 l'istante presta la propria attività lavorativa, in qualità di insegnante precaria, presso le scuole pubbliche dell'infanzia della provincia di Firenze, giusta abilitazione ottenuta con il conseguimento del diploma magistrale, nel 1992-93 (**doc. 1**), che le consentì l'iniziale inserimento nella 3^a fascia delle relative graduatorie di circolo e di istituto della provincia medesima, maturando il punteggio di 136.

Com'è noto, per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, nei casi in cui non fosse possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, si è provveduto, per via di normazione secondaria (cfr. D.M. Istruzione del 13.06.2007 e D.M. Istruzione n. 62/2011), attraverso la costituzione, presso ciascun istituto scolastico, di apposite graduatorie, di circolo e di istituto, suddivise in tre fasce, da cui ogni Dirigente Scolastico attinge secondo un ordine prioritario.

In primo luogo vengono così interpellati coloro che sono inseriti nella 1^a fascia, comprendente gli aspiranti supplenti inseriti altresì nelle c.d. graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.

Sinteticamente ricordiamo che nelle graduatorie ad esaurimento sono iscritti i docenti che possono legittimamente aspirare alla immissione in ruolo, ovvero alla stipula di contratto a tempo indeterminato, in quanto provvisti della richiesta abilitazione all'insegnamento. Sono dette ad esaurimento perchè dall'a.s. 2007/2008 non sono più possibili nuove iscrizioni, essendo dunque destinate ad esaurirsi nel corso del tempo.

Nella 2^a fascia di circolo e d'istituto sono invece iscritti gli aspiranti supplenti anch'essi provvisti di abilitazione all'insegnamento, tuttavia conseguita successivamente al 2008 e pertanto non più inseribili nelle graduatorie ad esaurimento.

Infine, della 3^a fascia fanno parte i docenti sprovvisti della richiesta

abilitazione per l'immissione in ruolo, e tuttavia in possesso di titolo di studio valido per l'insegnamento, circoscritto però alla sola attività di supplenza.

Già dalla definizione appena data della 3^a fascia di circolo e d'istituto emerge un'evidente incongruenza, essendo contraria ad ogni principio di ragionevolezza, e dunque arbitraria, la distinzione tra chi può insegnare solo in qualità di supplente e chi può invece aspirare all'immissione in ruolo, poichè o si è abilitati o non si è abilitati all'insegnamento tout court.

L'eplicitazione più netta di tale incongruenza, poi, era contenuta nell'art. 2 del D.M. Istruzione n. 62/2011, che per il triennio 2011-2014, specificava i criteri per l'inserimento nelle dette 3 fasce, prevedendo, in particolare, che nella 2^a fascia fossero inseriti gli aspiranti supplenti forniti di specifica abilitazione o idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e nelle Accademie di Belle Arti, o ancora dei corsi svolti presso Conservatori e Istituti musicali, nonchè coloro che avessero conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, per l'indirizzo di scuola dell'infanzia o di scuola primaria.

Nella terza fascia, ai sensi del medesimo D.M., erano invece inseriti, tra gli altri, coloro che fossero in possesso di titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

Il D.M. in commento negava così il valore di titolo abilitante al diploma magistrale non soltanto per coloro che lo avessero conseguito dopo l'a.s. 2001/2002, vale a dire successivamente all'emanazione della legge n. 53/2003, che effettivamente imponeva, **da quel momento in poi**, la laurea in scienze della formazione primaria quale corso di studi per la formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria, ma anche per coloro che avessero conseguito quel diploma prima della vigenza della legge medesima. Ciò in aperto contrasto con l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923,

n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297, che attribuivano appunto valore abilitante al diploma magistrale, e, conseguentemente, con il principio di irretroattività in malam partem, cui il legislatore del 2003 non aveva inteso, neanche implicitamente, derogare.

Proprio alla stregua delle considerazioni che precedono, molti dei docenti esclusi dall'inserimento nella 2^a fascia delle graduatorie d'istituto, pur essendo in possesso, come la ricorrente, del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, proposero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il quale, con D.P.R. del 25 marzo 2014, fece proprio il parere n. 3813/2013 espresso al riguardo dalla seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, secondo cui: *“É illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297” (doc. 2).*

Così, sulla scorta del medesimo parere, il M.I.U.R., in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/2017, riconobbe con D.M. n. 353/2014 il diritto di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nella 2^a fascia delle graduatorie di istituto, e dunque il valore abilitante del relativo titolo (**doc. 3**).

Da qui l'inserimento della ricorrente nella detta 2^a fascia delle graduatorie

di circolo e di istituto, **con attribuzione di n. 128 punti**, determinati dalla somma tra il punteggio riconosciuto al diploma e quello per gli anni di servizio accumulati (**doc. 4**).

La stessa istante, inoltre, aveva già ottenuto, nel 2009, l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, e quindi nella 1^a fascia di istituto, col punteggio medesimo, in quanto immatricolata al corso di laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, anteriormente al 2007 (**doc. 5**).

Occorre infatti ricordare che la menzionata legge n. 53/2003, oltre ad attribuire valore di abilitazione all'insegnamento alla Laurea in Scienze della Formazione Primaria, riconosceva ai possessori del relativo titolo, il diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali regolamentate dall'art. 401 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. vale a dire nelle c.d. graduatorie permanenti, poi trasformate nelle attuali graduatorie ad esaurimento con la legge n. 416/2007, che ha eliminato la possibilità di ulteriori inserimenti in esse per coloro che avessero intrapreso il detto corso di laurea successivamente alla entrata in vigore della legge medesima, e dunque dopo il 2007.

L'inserimento, dunque, della sig.ra Somma nelle graduatorie ad esaurimento, avvenne con riserva, poi sciolta entro il termine ultimo imposto dal M.I.U.R per il conseguimento del titolo in parola, che era quello del 30.06.2015.

La ricorrente ha conseguito la laurea esattamente un giorno prima (**doc. 6**), ed è così attualmente inserita nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo, **con l'attribuzione di 101 punti (cfr. doc. 5)**.

Nel frattempo, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 353/2014, che, sulla scorta del parere del Consiglio di Stato e del conseguente D.P.R. del 25 marzo 2014, aveva riconosciuto il diritto di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, moltissimi di tali docenti rivendicarono, attraverso una miriade di ricorsi giurisdizionali amministrativi, la maggior parte dei quali collettivi e patrocinati da associazioni sindacali, l'ulteriore diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sull'assunto per cui, se il riconoscimento del titolo fosse

avvenuto a tempo debito, essi avrebbero avuto diritto a farne parte.

La stragrande maggioranza di tali ricorsi è tuttora in attesa di decisione nel merito, essendo tuttavia numerosissime le ordinanze del Consiglio di Stato che hanno accolto in via cautelare le relative istanze dei ricorrenti.

In alcuni casi, tuttavia, il Consiglio di Stato si è già pronunciato con sentenze definitive, anch'esse favorevoli agli istanti.

Al riguardo si segnalano in particolare le sentenze nn. 5439 e 1973, entrambe del 2015, le quali hanno accolto pienamente le doglianze dei ricorrenti, **annullando** il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui ha precluso, ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Si legge così nella sentenza n. 5439/2015 del Consiglio di Stato: *“Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del richiamato parere del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso, che ha definitivamente acclarato, ai sensi dell'art. 53 r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 e dell'art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'attivazione del corso di laurea in Scienza della formazione) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, **valevole erga omnes** (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato).*

Conseguentemente, risulta..... fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Miur; il quale,

anche dopo il riconoscimento, ha però continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto, valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, si è del resto già pronunciata questa Sezione con la sentenza n.1973 del 16 aprile 2015, da cui non ci si intende discostare..... In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono illegittimi e vanno annullati” (doc. 7).

L'ineccepibilità di tale pronuncia e di tutte quelle che hanno fin qui accolto, anche solo in via cautelare, le istanze dei ricorrenti, è fuori discussione.

Tuttavia, l'ostinatezza con cui la P.A. ha continuato, e continua tuttora, a disconoscere la vincolatività delle norme di legge che attribuiscono valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, la conseguente sovrapposizione, nel tempo, di norme regolamentari contrastanti con quelle norme di legge, e la necessità, dunque, di reiterati interventi del potere giurisdizionale per un ripristino dell'ordine e della legalità, **ha prodotto situazioni paradossali e comunque palesemente irragionevoli e lesive di specifiche posizioni soggettive.**

Tra queste vi è appunto quella riguardante la ricorrente e che costituisce la causa petendi del presente giudizio.

Come si è detto, la sig.ra Somma ha richiesto e ottenuto, nel 2009, l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, facendo valere all'uopo la propria immatricolazione al corso di laurea in scienze della formazione primaria, avvenuta prima del 2007. La laurea è stata poi effettivamente conseguita il 29.06.2015, consentendole così la permanenza nelle graduatorie medesime a pieno titolo (**cfr. doc. 5**).

Orbene, con decreto del 18.02.2016, il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana – Ambito territoriale di Firenze, stante la necessità di ottemperare ed eseguire i provvedimenti giurisdizionali di accoglimento, in via cautelare o a pieno titolo, dei ricorsi promossi dai

possessori di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, ha aggiornato e ripubblicato le graduatorie ad esaurimento per la provincia di Firenze, in relazione al triennio 2014/2017, inserendovi appunto sia coloro i cui ricorsi si sono già conclusi con sentenza definitiva, sia i beneficiari di provvedimenti meramente cautelari, inseriti pertanto con riserva ed indicati in graduatoria con la lettera "T", come da allegato (**doc. 8 e cfr. doc. 5**).

Come si evince facilmente da quest'ultimo, sono numerosi i candidati che, grazie al solo diploma magistrale, precedono nella graduatoria la ricorrente, **il che si traduce in una palese ingiustizia, posto che la sig.ra Somma, grazie al medesimo diploma magistrale, risulta inserita nella 2^ fascia delle graduatorie di istituto con un punteggio superiore a quello delle candidate che oggi, in virtù dello stesso titolo, si ritrovano invece ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento con un punteggio superiore a quello della ricorrente, nonostante questa sia poi titolare, oltre che del diploma magistrale, anche della laurea in scienze della formazione primaria.**

Ed è proprio grazie all'immatricolazione al relativo corso, antecedente il 2007, che ella richiese e ottenne, come si è visto, l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento già nel 2009, quando ancora la prospettiva di ottenere quell'inserimento attraverso il solo diploma magistrale non era stata neppure adombrata.

Tuttavia, come pure si è rilevato, grazie al parere n. 3813 del Consiglio di Stato ed al pedissequo D.P.R. del 25 marzo 2014, che riconoscevano il valore abilitante al diploma magistrale, il M.I.U.R. in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/2017, riconobbe con D.M. n. 353/2014 il diritto di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nella II fascia delle Graduatorie di istituto (**cfr. doc. 4**).

E così la ricorrente, **senza bisogno di promuovere alcun ricorso**, ottenne l'inserimento nella 2^ fascia delle Graduatorie di Circolo e di istituto, con il punteggio di 128, determinato, appunto, dal possesso del diploma magistrale e dai punti attribuiti ai propri anni di servizio (**cfr. doc. 5**).

Il paradosso è evidente: se la ricorrente fosse stata inserita nelle GAE

in virtù del solo possesso del diploma magistrale, si troverebbe ad avere 128 punti, laddove nella graduatoria qui avversata gliene sono stati attribuiti solo 101, nonostante vanti, oltre al possesso del diploma medesimo, anche quello della laurea in scienze della formazione primaria.

L'entità di tale paradosso, peraltro, è legata anche alla circostanza per cui, nonostante la ricorrente abbia prestato ininterrottamente servizio durante gli studi per conseguire la detta laurea, non ha potuto fruire del relativo punteggio per i 4 anni di durata legale del corso, perdendo così ben 48 punti, stante il D.M. Istruzione del 7.05.2014 e dell'allegata Tabella A, punto B.3 lettera C, secondo cui *“non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto”* (doc. 9).

Non è tuttavia la pur plausibile censurabilità di una tale previsione, di cui sfugge in effetti la ratio, l'oggetto del presente ricorso, con il quale si chiede invece, **quale rimedio alla plateale ingiustizia sopra evidenziata, la sostituzione dell'attuale titolo di inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Firenze (titolo costituito dalla laurea in scienze della formazione primaria), con quello dato dal diploma magistrale, che, oltre a consentirle di per sé l'attribuzione di un punteggio maggiore (128 punti), impone anche il computo del punteggio attribuito al relativo titolo di studio.**

Il potere giurisdizionale dell'Ill.mo Giudice adito su tali richieste della ricorrente appare fuori discussione.

Si ricordi infatti, innanzitutto, che già il parere n. 3813/2013 espresso dalla seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato in ordine al valore abilitante del diploma magistrale, ha efficacia **erga omnes**, come lo stesso Organo Giurisdizionale ha precisato nella ricordata sentenza n. 5439/2015, *“trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso, che ha definitivamente acclarato,*

ai sensi dell'art. 53 r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 e dell'art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'attivazione del corso di laurea in Scienza della formazione) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes" (cfr. doc. 7).

Inoltre, con la medesima sentenza, e con quella, anch'essa menzionata, n. 1973/2015, sempre il Consiglio di Stato, ha espressamente **annullato** i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con conseguente loro espunzione dall'ordinamento, che non può non valere per tutti.

Del resto, quand'anche non si volesse aderire alla tesi dell'efficacia erga omnes dei pronunciamenti del Consiglio di Stato, si dovrà ricordare come, nella materia del pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario è stata riconosciuta la giurisdizione piena dal d. lgs. n.165/2001, potendo egli adottare, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Ma anche nei casi in cui sia precluso il potere di annullamento dell'atto amministrativo al giudice ordinario, a quest'ultimo è pur sempre riconosciuto quello di valutare l'eventuale illegittimità dell'atto medesimo e conseguentemente disapplicarlo nel caso concreto. Recita infatti l'art. 5 della legge n. 2248/1865 All. E: *"le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali **in quanto siano conformi alle leggi**"*. E non vi è dubbio che, nel caso concreto, le norme regolamentari, ed in particolare il decreto ministeriale n. 235 del 2014, siano illegittimi nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, in quanto contrastanti con le norme di legge che a quel diploma attribuiscono valore abilitante (art. 53 r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 e art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297), e vadano pertanto quanto meno disapplicate nel caso specifico, consentendo alla ricorrente l'inserimento nelle graduatorie ad

esaurimento alla stregua del diploma magistrale da ella posseduto fin dal 1992/93, con conseguente rettifica del punteggio attribuitole nelle attuali graduatorie pubblicate con decreto del 18.02.2016, del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana per la provincia di Firenze. Si ricordi, infine che, tanto per giurisprudenza ormai consolidata che per espresse disposizioni normative, *“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro”* (v. art. 11 del D.M. n. 235/2014).

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Le considerazioni, in fatto ed in diritto, che precedono, danno pieno conto della sussistenza, nel caso specifico, del *fumus boni iuris* per la concessione della misura cautelare richiesta, così da non apparire necessario spendere ulteriori argomentazioni in ordine a tale requisito.

Qualche parola appare invece opportuna al fine di sciogliere ogni eventuale dubbio sulla contestuale sussistenza del *periculum in mora*.

Si ricordi che le graduatorie ad esaurimento qui avversate rilevano non soltanto ai fini della immissione in ruolo, ma anche a quello del conferimento degli incarichi temporanei: gli stessi candidati inseriti in esse, i quali, in attesa dell'eventuale immissione in ruolo, aspirino, come la ricorrente, a ricoprire incarichi di supplenza, sono infatti inseriti anche nella prima fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, con il medesimo punteggio attribuito loro nelle graduatorie ad esaurimento.

Si comprende così come, più alto è il punteggio ottenuto in queste ultime, maggiori sono non soltanto le possibilità di ottenere incarichi di supplenza annuali, ma anche di ottenerli dagli istituti scolastici più confacenti al candidato rispetto al proprio luogo di residenza.

Nella situazione attuale, per esempio, la ricorrente, residente in Borgo San Lorenzo, si è trovata lo scorso anno a dovere accettare, in mancanza di meglio, due incarichi di supplenza presso altrettanti Istituti Scolastici, posti a notevole distanza l'uno dall'altro, nonchè dalla residenza della ricorrente, e precisamente: l'uno nel Comune di Marradi e l'altro nella località Caselline del Comune di Vaglia, vale a dire luoghi di montagna, tra essi distanti circa 80 Km, e ciascuno distante circa 35 Km dall'abitazione della sig.ra Somma. Anche nel corrente anno scolastico

non sono mancati alla ricorrente i disagi, legati alla necessaria accettazione di altro incarico di supplenza temporaneo nel medesimo istituto scolastico del Comune di Marradi, per poter raggiungere il quale, peraltro, l'istante è stata questa volta costretta a svegliarsi ogni mattina alle 5,00 per poter giungere sul posto di lavoro con l'unico mezzo di trasporto utile, per quella fascia oraria, a consentirle di entrare in servizio per tempo (**docc. 10-11-12**).

Trattandosi oltretutto di supplenze meramente temporanee e non annuali, il trattamento economico ne ha ovviamente risentito, stante la mancata corresponsione delle indennità quali la RDP, che le hanno comportato l'impossibilità di vedersi attribuita nelle buste paga mensili la somma di circa € 250,00 per le indennità medesime, che avrebbe invece ottenuto se si fosse trattato di supplenza annuale.

Altrettanto evidente è poi la sussistenza del periculum in mora in relazione alla prospettiva della immissione in ruolo derivante dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, posto che il maggiore punteggio che otterrebbe la ricorrente facendo valere, come si ritiene sia suo diritto, il diploma magistrale quale titolo di accesso alle medesime. **le attribuirebbe effettive possibilità di essere assunta a tempo indeterminato già dal prossimo settembre 2016.**

È dunque chiaro il pericolo nonchè il grave dispendio di energie, come il sacrificio economico, risentiti dalla ricorrente a causa dell'attuale situazione.

Appare altrettanto evidente come la persistenza di un tale sacrificio non sia accettabile allorchè sia frutto, come nel caso in esame, di un'ingiustizia, consistente, come si è detto, in un posizionamento, nelle graduatorie ad esaurimento, che vede la ricorrente scavalcata da candidati in possesso del solo diploma magistrale, **i quali, nella seconda fascia di istituto, che gli ha poi consentito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, avevano un punteggio inferiore a quello della ricorrente, e dunque certamente meno titolati della stessa, che non soltanto con il medesimo diploma figura nella 2^ fascia stessa con un punteggio ad essi superiore, ma vanta altresì una laurea in scienze della formazione primaria, conseguita peraltro con notevoli sacrifici, sul presupposto**

che, nel caos normativo cui si è fatto sopra riferimento, essa fosse indispensabile per l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

Si badi che il periculum in mora, insito nella detta ingiustizia, sussiste non soltanto in relazione ai candidati che, in possesso del diploma magistrale, risultino inseriti, con punteggio più alto, a pieno titolo nelle graduatorie in parola, ma anche in ordine a coloro che vi figurano con riserva.

L'efficacia di quest'ultima, infatti, non è sospensiva, bensì risolutiva, con la conseguenza che l'attuale trattamento dei candidati inseriti nelle GAE con riserva in nulla differisce da quello riservato a coloro che risultano inseriti nelle stesse GAE a pieno titolo, sia in ordine alla possibilità della immissione in ruolo che al conferimento degli incarichi annuali.

E' quanto ha precisato, del resto, il Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 3909/2015: *“La generalizzazione di un sostanziale depotenziamento dell'iscrizione nelle graduatorie (attraverso le preclusioni connesse alla formula della “riserva”) non ha alcun “fondamento legislativo e non può quindi essere opposta ai ricorrenti che abbiano ottenuto una favorevole pronuncia cautelare.....Laddove si consentisse all'amministrazione di frustrare (attraverso l'apposizione della richiamata clausola della “riserva”) l'aspettativa alla stipula di contratti di lavoro, ne deriverebbe il venir meno della ragione essenziale sottesa alla proposizione della stessa domanda giudiziale.....Deve pertanto essere disposta l'iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettivo interesse senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato”* (in attesa, ovviamente, della definizione nel merito del contenzioso) (**doc. 13**).

Appare dunque urgente rimediare all'ingiusto posizionamento della ricorrente nelle GAE ripubblicate, con aggiornamenti e integrazioni, con decreto del 18.02.2016 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio V Ambito Territoriale della Provincia di Firenze, valide per il triennio 2014/2017, attribuendole, sia pure con riserva, il punteggio che le spetta di diritto e consentendole così di confidare nelle maggiori possibilità che ne discendono, sia nella prospettiva

dell'assunzione in ruolo che in quella degli incarichi annuali, a partire dall'anno scolastico che inizierà il prossimo settembre 2016.

Del tutto inutile è stato il tentativo della ricorrente di conseguire l'auspicato risultato a mezzo reclamo, inviato alle P.A. interessate per il tramite del sottoscritto avvocato con p.e.c. del 6.05.2016, che è rimasta priva di riscontro (**doc. 14**).

Sono dunque sussistenti entrambi i requisiti per la concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., atteso il pregiudizio grave e irreparabile che la ricorrente subirebbe qualora il Tribunale adito omettesse di provvedere in via di urgenza, assicurando provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Tanto dedotto, la sig.ra Paola Somma, come rappresentata, difesa e domiciliata,

CONCLUDE

affinchè l'Ill.mo Giudice adito, previa eventuale disapplicazione o revoca o annullamento o dichiarazione di inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, Voglia:

in via cautelare, con decreto inaudita altera parte o previa comparizione delle parti:

- accertare, in via di fumus boni iuris, la sussistenza del diritto della ricorrente a far valere quale titolo di inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia, per la provincia di Firenze, il diploma magistrale, con il relativo punteggio spettante, in sostituzione della laurea in scienze della formazione primaria, con cui vi risulta attualmente inserita, nonchè il diritto a vedersi riconosciuti gli ulteriori punti attribuiti al possesso del detto titolo di laurea, e conseguentemente
- disporre e/o ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente pro tempore, all'Ufficio V Ambito Territoriale della provincia di Firenze, in persona del Dirigente pro tempore, nelle rispettive sedi, l'inserimento/reinserimento, con riserva, della sig.ra Paola Somma nelle vigenti graduatorie ad esaurimento del

personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia, per la provincia di Firenze, con attribuzione del punteggio conseguente all'accertamento del suo diritto a far valere quale titolo di inserimento nelle graduatorie medesime il diploma magistrale in sostituzione della laurea in scienze della formazione primaria, nonchè dell'ulteriore diritto a vedersi riconosciuti anche i punti derivanti dal possesso della detta laurea.

Nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione:

– accertare, in via di cognizione piena, la sussistenza del diritto della ricorrente a far valere quale titolo di inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia, per la provincia di Firenze, il diploma magistrale, con il relativo punteggio spettante, in sostituzione della laurea in scienze della formazione primaria, con cui vi risulta attualmente inserita, nonchè il diritto a vedersi riconosciuti gli ulteriori punti attribuiti al possesso del detto titolo di laurea, e conseguentemente

– disporre e/o ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente pro tempore, all'Ufficio Ambito Territoriale della provincia di Firenze, in persona del Dirigente pro tempore, nelle rispettive sedi, l'inserimento/reinserimento, a pieno titolo, della sig.ra Paola Somma nelle vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia, per la provincia di Firenze, con attribuzione del punteggio conseguente all'accertamento del suo diritto a far valere quale titolo di inserimento nelle graduatorie medesime il diploma magistrale in sostituzione della laurea in scienze della formazione primaria, nonchè dell'ulteriore diritto a vedersi riconosciuti anche i punti derivanti dal possesso della detta laurea, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente.

– Con vittoria di spese sia del giudizio cautelare che di quello di merito, e con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande, compresa quella tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni

subiti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1) attestazione diploma magistrale della ricorrente;
- 2) parere n. 3813/2013 della seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato;
- 3) D.M. n. 353/2014;
- 4) estratto della 2^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, classe di concorso scuola dell'infanzia, della provincia di Firenze;
- 5) estratto delle vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della provincia di Firenze, classe di concorso Scuola dell'Infanzia;
- 6) certificazione di laurea della ricorrente;
- 7) sentenza n. 5439/2015 del Consiglio di Stato;
- 8) decreto del 18.02.2016, di ripubblicazione, con aggiornamenti e integrazioni, delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per la provincia di Firenze, valide per il triennio 2014/2017;
- 9) Tabella A, allegata al D.M. Istruzione del 7.05.2014;
- 10) contratto di lavoro del 23.10.2014 tra la ricorrente e l'Istituto Comprensivo Balducci di Fiesole;
- 11) contratto di lavoro del 28.10.2014 tra la ricorrente e l'Istituto Comprensivo Campana di Marradi;
- 12) contratto di lavoro del 14.10.2015 tra la ricorrente e l'Istituto Comprensivo Campana di Marradi;
- 13) ordinanza n. 3909/2015 del Consiglio di Stato;
- 14) reclamo inviato alle P.A. interessate con p.e.c. del 6.05.2016.

Si dichiara che la presente causa, vertente in materia di lavoro, è di valore indeterminabile, ed è soggetta al versamento del contributo unificato di € 259,00.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nella fattispecie il ricorso ha ad oggetto il diritto dell'istante all'inserimento/reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per

la provincia di Firenze, classe scuola dell'infanzia, con un punteggio più alto di quello con cui attualmente vi figura.

È dunque necessaria l'integrazione del contraddittorio con tutti gli attuali e potenziali controinteressati, tra cui certamente i candidati già inseriti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie stesse e che si vedrebbero scavalcare dall'istante in caso di accoglimento della relativa pretesa, oltre che gli aspiranti all'inserimento.

A costoro il presente ricorso deve dunque essere notificato.

Va da sé che il reperimento dei nominativi e dei luoghi di residenza di tutti i controinteressati, stante l'elevatezza del loro numero, presenta oggettive e gravi difficoltà, così che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che a rischio di incompletezza, dilaterrebbe oltremodo i tempi del procedimento.

D'altra parte alle difficoltà evidenziate non appare potersi ovviare utilmente attraverso la notifica per pubblici proclami, non soltanto perchè oltremodo onerosa per la ricorrente ma anche perchè, come ha rilevato il Consiglio di Stato *"non può ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in un giudizio, di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"* (Consiglio di Stato - Sez. IV, 19 febbraio 1990 n. 106).

In considerazione di ciò si chiede dunque all'Ill.mo Giudice adito di autorizzare, ai sensi del citato art. 151 c.p.c. la notifica del presente ricorso agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del medesimo e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, sul sito internet del M.I.U.R e/o della Amministrazione locale di competenza, che nella fattuspecie è l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V Ambito Territoriale della provincia di Firenze, il cui sito istituzionale risulta allo stato essere www.csa.fi.it

Del resto, tale forma alternativa di notifica, per giurisprudenza costante, è utilizzata in tutte le ipotesi di vertenze collettive similari, poichè il sito istituzionale del Ministero costituisce, oggigiorno, mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei provvedimenti riguardanti i singoli

interessati.

Tanto premesso, il sottoscritto procuratore avv. Massimiliano Greco,

FA ISTANZA


Affinchè l'On.le Giudice del lavoro adito, Voglia autorizzare la notifica del ricorso e dell' emanando decreto di fissazione dell'udienza:

- Nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell'Ufficio Ambito Territoriale della provincia di Firenze, mediante consegna di copia presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- nei confronti dei potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell'Ufficio Ambito Territoriale della provincia di Firenze.

Con osservanza

Borgo San Lorenzo, 12.05.2016

(avv. Massimiliano Greco)



N. R.G. 1439/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE

Il Giudice dott. Stefania Carlucci,

visti gli atti della causa n. r.g. **1439/2016**, pendente

tra

PAOLA SOMMA (C.F.) con il patrocinio dell'avv. GRECO MASSIMILIANO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE GIACOMO MATTEOTTI 70 - FIRENZE presso il difensore avv. GRECO MASSIMILIANO

RICORRENTE/I

e

M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(C.F.) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE TOSCANA - PROVINCIA FIRENZE** (C.F.)

letto il ricorso:

RESISTENTE/I

- fissa udienza per la discussione in contraddittorio per il **20/07/2016** ore **12:00**;
- assegna termine alla parte ricorrente sino al 20/06/2016.

Si comunichi.

Firenze, 24/05/2016

Il Giudice
dott. Stefania Carlucci

TRIBUNALE DI FIRENZE

- 6 GIU. 2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Dott.ssa EVA TOMASSI